



Legge federale sulle finanze della Confederazione

(LFC)

(Riduzione del debito causato dall'epidemia di COVID-19)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 marzo 2022¹,
decreta:

I

La legge federale del 7 ottobre 2005² sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 6 lett. b

⁶ Si considerano *entrate*:

- b. il compenso per l'alienazione di beni amministrativi della Confederazione, i rimborsi dei mutui e dei contributi per investimenti concessi dalla Confederazione, le distribuzioni di utili provenienti da partecipazioni e i contributi per investimenti che la Confederazione riceve (entrate per investimenti).

Art. 8a cpv. 3

Concerne soltanto il testo francese

Art. 17c cpv. 1^{bis}

^{1bis} La riduzione di cui al capoverso 1 può essere effettuata anche al momento dell'approvazione del consuntivo.

¹ FF 2022 943

² RS 611.0

Art. 17e Compensazione del disavanzo del conto di ammortamento dopo
l'epidemia di COVID-19

¹ Se le uscite totali iscritte nel consuntivo sono inferiori all'importo massimo rettificato, in deroga all'articolo 16 capoverso 2 la differenza è accreditata al conto di ammortamento fintantoché il conto di compensazione non presenta un disavanzo.

² Il termine per la compensazione del disavanzo del conto di ammortamento di cui all'articolo 17*b* capoverso 1 è prolungato fino alla chiusura dei conti del 2035.

³ In caso di eventi eccezionali che sfuggono al controllo della Confederazione, il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale una proroga del termine di cui al capoverso 2 al massimo fino alla chiusura dei conti del 2039.

Art. 66d Disposizione transitoria della modifica del ...

L'articolo 17*e* capoverso 1 è applicabile per la prima volta alla chiusura dei conti del 2022.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ L'articolo 17*e* è applicabile al massimo sino al 31 luglio 2040. Il Consiglio federale abroga anticipatamente l'articolo 17*e* se il disavanzo del conto di ammortamento è compensato integralmente.